



Comune di Forchia

Prov. di Benevento

Prot. n° 4306 /2017

Ordinanza Sindacale n° 11 /2017

IL SINDACO

Esaminato lo stato di fatto delle strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Forchia;

Considerato che:

- ❖ ai sensi dell'art. 31 (Manutenzione delle ripe) del D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii: "I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";
- ❖ ai sensi dell'art. 32 (Condotta delle acque) del D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii.: "Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi";
- ❖ ai sensi dell'art. 33 (Canali artificiali e manufatti sui medesimi) del D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii: "I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alla fasce di pertinenza";

Verificato che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

Visti:

- ❖ l'art. 50 del D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000;
- ❖ gli art. 1,16,17,18,19,20 e 30, del D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);
- ❖ gli artt. 913,915,916,1090 e 1091 del Codice Civile;
- ❖ il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;
- ❖ il Regolamento Locale d'Igiene;

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo: 0049059 INGRESSO
Data: 15/12/2017
Ora: 10:43

Rilevata l'urgenza di eliminare i pericoli in atto segnalati;

Sentito il Comando di Polizia Municipale;

Visto il D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000, integrato e modificato dalla legge 448/2001 e ss.mm.ii., ovvero la propria competenza all'adozione del presente atto in base all' art. 107 del citato D.Lgs Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Tutti i proprietari di immobili e terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Forchia dovranno:

- ❖ provvedere alla manutenzione delle ripe dei fondi confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualunque genere fronteggianti le strade), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono, altresì, realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- ❖ adottare tutte le precauzione e gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui delle lavorazioni agricole e della vegetazione, in particolare:
 - 1) I fondi rustici siano dotati di canali o scoli, con pendenze interne, ad opportuna distanza, a seconda della pendenza del terreno, comunque non superiore a mt. 40,00 in modo da contenere la lunghezza del pendio, sul quale può svilupparsi il fenomeno di ruscellamento, tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento delle acque di pioggia, ponendo maggiore attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque;
 - 2) Ripristino e costante manutenzione dei canali di scolo delle acque esistenti, in modo da evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;



Comune di Forchia

Prov. di Benevento

Prot. n° 4346/2017

Ordinanza Sindacale n° 11/2017

3) Mantenere l'aratura ad una distanza sufficiente dai cigli di scarpata, in modo da evitare l'apporto di fango e detriti sulla sede stradale;

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le sedi stradali, dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno;

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, dalla Polizia Provinciale e dal personale addetto al servizio di Polizia Stradale sulle strade provinciali e regionali ed, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati;

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini si procederà alla esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e presso i principali siti della pubblica affissione comunale per giorni 60;

INCARICA

Il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

RICORDA CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso alla TAR entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita;

RAMMENTA ALTRESI

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga inviata:

- ❖ Provincia di Benevento – Settore Tecnico;
- ❖ Comando Stazione Carabinieri di Arpaia;
- ❖ Comando Polizia Municipale – sede;
- ❖ Dirigente LL.PP – sede;
- ❖ Messo comunale per l'affissione all'Albo Pretorio - sede.

Dalla Residenza Comunale li

11 DIC. 2017

Il Sindaco
Avv. Margherita Giordano


